



- CITTA' DI NICHELINO -

- Provincia di Torino -

UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria su "Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2015".

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Nichelino, composto da:

DOTT.SSA LUCIA PIZZIGALLI - PRESIDENTE

DR. FABRIZIO COALOVA - MEMBRO EFFETTIVO

DR. GUGLIELMO GIORGIO POMATTO - MEMBRO EFFETTIVO

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

Visto l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

Richiamato il disposto normativo di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2 bis, del DL 78/2010 che dispone al comma 2 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo

- Comune Di Nichelino -

Ufficio Del Collegio Dei Revisori

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012 e n. 15 del 30 aprile 2015;

Esaminata l'Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2015, sottoscritta in data 7/7/2015;

Viste la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, rese in conformità agli schemi di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012 della Ragioneria generale dello Stato;

Viste altresì la deliberazione della giunta comunale n. 90 del 20.07.2105 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015 – Parte finanziaria;

Preso atto che

1. il fondo 2015 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, è determinato in euro 1.034.347,42 di cui euro 770.493,06 per risorse decentrate stabili, ed euro 263.853,36, per risorse decentrate di parte variabile;

2. il fondo risorse decentrate anno 2015, al netto dei compensi di cui all'art. 15, comma 1 lett. k) del CCNL 1/4/1999 (incentivi progettazione, incentivi avvocatura e rilevazioni statistiche ISTAT) non supera il corrispondente importo di cui all'accordo decentrato anno 2010 ed essendo inferiore al limite del fondo per le risorse decentrate certificato per l'anno 2010, adeguato alla decurtazione del personale intervenuta nell'anno 2014, non subisce ulteriori decurtazioni ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del d.l. 78/2010; la quantificazione della riduzione delle risorse decentrate per gli anni 2011-2015, è stata determinata sulla base degli orientamenti applicativi forniti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), condivisi con la Ragioneria dello Stato ed in particolare:

- ☐ individuazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione, coincidente con l'importo delle risorse decentrate certificato nell'anno 2010;
- ☐ il calcolo della consistenza di personale dell'anno da porre a raffronto, ai fini della riduzione, con le consistenze dell'anno 2010, applicando il metodo della semisomma, ossia “... il confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore

medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al primo gennaio e al 31 dicembre di ciascuno anno". A tal fine, è stato utilizzato lo strumento operativo (foglio di lavoro excel e note metodologiche) reso disponibile dall'ARAN.

3. Risorse aggiuntive ex art. 15. comma 2 del CCNL 1/4/1999: la norma prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare, a decorrere dal 1999, le risorse economiche di cui al fondo, sino ad un importo dell'1,2% su base annua del monte salari 1997. Il successivo comma 4 condiziona tale incremento al previo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. Ne deriva che l'incremento in esame non può essere deliberato qualora il nucleo di valutazione non sia stato costituito, o pur costituito non abbia effettuato gli accertamenti di propria competenza. Alla luce di tali presupposti si rileva che dovrà essere prodotta la necessaria certificazione da parte dell'Organismo Indipendente di valutazione al fine dell'effettiva possibilità dell'utilizzo della somma di euro 68.153,36.

4. Risorse aggiuntive per processi di riorganizzazione e attivazione di nuovi servizi (art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999); tale norma contrattuale prevede la possibilità per gli enti locali di integrare le disponibilità del fondo in caso di "attivazione di nuovi servizi, o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche.". l'incremento delle risorse a questo titolo assomma ad euro 120.000,00;

5. L'erogazione del premio di produttività è subordinato sia alla valutazione che l'Organismo Indipendente di Valutazione effettuerà sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG/Piano performance sia alla valutazione che il dirigente effettuerà sul concorso individuale al raggiungimento degli obiettivi e sul comportamento individuale del lavoratore nelle attività ordinarie secondo la metodologia in vigore presso l'ente. Il livello di conseguimento degli obiettivi è pertanto certificato dall'Organismo di valutazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del CCNL 22.1.2004;

Rilevato altresì che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini bilancio, sia ai fini patto di stabilità;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

- la spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura nel bilancio di previsione 2015;

Esprime

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri dell'Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2015, definita e sottoscritta dalla delegazione trattante in data 7/7/2015.


Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del d.lgs. 165/2001
- la corretta applicazione dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001 relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Nichelino, lì 9 ottobre 2015.

LA PRESIDENTE
DOTT.SSA LUCIA PIZZIGALLI

IL MEMBRO EFFETTIVO
DR. FABRIZIO COALOVA



IL MEMBRO EFFETTIVO
DR. GUGLIELMO GIORGIO
POMATTO

